

**UNIONE DI COMUNI:
“FEDERAZIONE DEI COMUNI DELCAMPOSAMPIERESE”**

STATUTO

*Approvato con Deliberazione di Consiglio n.23 del 27.09.2018
Modificato con Deliberazione di Consiglio n.28 del 20.12.2021*

Titolo I: Principi Fondamentali

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Adesione all'Unione
- Art. 3: Finalità
- Art. 4: Sede, stemma, gonfalone
- Art. 5: Durata
- Art. 6: Fusione
- Art. 7: Scioglimento
- Art. 8: Recesso

Titolo II: Competenze

- Art. 9: Funzioni e servizi
- Art. 10: Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze

Titolo III: Organizzazione di Governo

- Art. 11: Organi dell'Unione
- Art. 12: Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese
- Art. 13: Competenze del Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese
- Art. 14: La Giunta dell'Unione
- Art. 15: Competenze della Giunta
- Art. 16: Collegio degli assessori
- Art. 17: Il Consiglio dell'Unione
- Art. 18: La Presidenza del Consiglio dell'Unione
- Art. 19: Competenze del Consiglio
- Art. 20: Gruppi di Lavoro
- Art. 21: Norma di Rinvio
- Art. 22: Principi della Partecipazione

Titolo IV: Organizzazione Amministrativa

- Art. 23: Principi
- Art. 24: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 25: Direzione dell'Organizzazione
- Art. 26: Collaborazione fra Enti
- Art. 27: Forme di Gestione

Titolo V: Finanza e Contabilità

- Art. 28: Finanze
- Art. 29: Bilancio e Programmazione Finanziaria
- Art. 30: Controllo Economico della Gestione
- Art. 31: Revisione Economica e Finanziaria
- Art. 32: Servizio di Tesoreria

Titolo V bis: Pubblicità e trasparenza

- Art. 32 bis: Trasparenza
- Art. 32 ter: Albo pretorio
- Art. 32 quater: Pubblicazioni nella sezione trasparenza

Titolo VI Norme Transitorie e Finali

- Art. 33: Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo "Unione di Comuni" la cui denominazione è: "*Federazione dei Comuni del Camposampierese*".
2. L'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
3. Il computo della popolazione residente del territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese avviene sulla base della somma dei residenti dei Comuni costituenti l'Unione con riferimento al dato anagrafico del penultimo anno precedente.
4. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

Art. 2 Adesione all'Unione

E' possibile l'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, in tale caso sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

Art. 3 Finalità

1. I Comuni si associano nell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" per:
 - ✓ creare, attraverso servizi e politiche pubbliche adeguate, un ambiente favorevole alla crescita, un ambiente che permetta al cittadino di essere attivo nel perseguire le proprie aspirazioni ed il proprio progetto divita;
 - ✓ migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - ✓ garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi.
2. L'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese", al fine di realizzare economie di scala e un livello adeguato di servizi per l'intero territorio, esercita congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni.
3. L'Unione al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio, è centro di integrazione delle politiche territoriali.

4.L'Unione svolge le funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono, nei rapporti e nelle relazioni con altri Enti amministrativi e Istituzioni di carattere sovra comunale, nonché in tutti i casi in cui, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, sia necessario instaurare rapporti con soggetti e operatori privati.

5.L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

6.L'Unione mantiene i rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione secondo principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art.4

Sede, stemma, gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è situata a Camposampiero.
2. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.
3. L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

Art. 5

Durata

1.L'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6

Fusione

1. Si prevede la possibilità di fusione di Unioni di Comuni. La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova Unione o mediante l'incorporazione di una Unione nell'altra.
2. I Sindaci dei Comuni delle Unioni partecipanti alla fusione, redigono un Piano Strategico di Sviluppo che verrà approvato dai rispettivi organi esecutivi delle Unioni e trasmesso poi ai Consigli dei Comuni per l'approvazione.

Art .7

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei

Comuni facenti parte dell'Unione.

2. Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Consiglio dell'Unione nomina un Commissario liquidatore che provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.

3. Il piano di riparto deve essere redatto dal Commissario liquidatore nel rispetto dei criteri previsti nei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo e disciplina in particolare:

- ✓ le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- ✓ la destinazione e il riparto tra i Comuni dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;

4. Il piano di riparto predisposto dal Commissario liquidatore viene approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Il Consiglio, con la medesima maggioranza, potrà apportare modifiche al piano di riparto predisposto dal Commissario liquidatore, sempre nel rispetto del presente articolo e comunque della normativa vigente al momento dello scioglimento.

5. Con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione di approvazione del piano di riparto è disposto lo scioglimento dell'Unione.

6. La procedura di scioglimento dell'Unione deve concludersi prima dell'inizio dell'anno finanziario successivo a quello di intervenuta esecutività (comunque entro e non oltre il 30 giugno) dell'ultima delle deliberazioni.

7. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni aderenti all'Unione:

a) ritornano nella piena titolarità:

- delle funzioni e dei compiti conferiti precedentemente all'Unione;
- dei beni mobili ed immobili conferiti;

b) succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, incluse le quote residue dei prestiti non ancora estinti, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio;

8. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti, con priorità di assegnazione, nel caso di personale trasferito, al comune di provenienza.

9. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni mobili e immobili conferiti dai Comuni all'Unione – o i beni acquistati successivamente in sostituzione degli originari per vetustà/usura - vengono restituiti al Comune di provenienza.

I beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono ripartiti tra i Comuni partecipanti all'Unione al momento del suo scioglimento, in modo proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Comune all'Unione relativa alla funzione al cui

svolgimento i beni erano destinati.

I singoli Comuni avranno pertanto diritto al riparto dei soli beni destinati allo svolgimento, da parte dell'Unione, di funzioni che i singoli Comuni hanno trasferito all'Unione.

10. Qualora la deliberazione dello scioglimento determini la perdita/revoca di contributi regionali e nazionali ottenuti dall'Unione, in sede di riparto la restituzione dei contributi dovrà essere imputata ai Comuni, in quota parte sulla base del rispettivo numero degli abitanti.

Eguualmente, se la perdita/revoca di contributi ottenuti dall'Unione, interviene successivamente allo scioglimento dell'Unione, i Comuni che erano parte dell'Unione al momento dello scioglimento dovranno restituire i contributi all'ente erogante, in quota parte sulla base del rispettivo numero di abitanti in rapporto al numero totale di abitanti dei Comuni federati al momento dello scioglimento dell'Unione.

Art. 8 Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art. 6 D.Lgs. 267/00, da assumersi entro il 30 di aprile di ciascun anno finanziario.

2. Il recesso e ogni atto adottato conseguentemente al recesso stesso e in funzione del recesso stesso avranno efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario.

3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

4. Dell'assunzione della deliberazione va informata immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

5. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

6. In caso di recesso, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

7. Il personale dell'Unione proveniente dal Comune che recede, ritorna al Comune di provenienza.

8. L'Unione restituisce al Comune recedente i beni mobili e immobili conferiti al momento dell'ingresso nell'Unione o i beni acquistati in sostituzione (per vetustà/usura) degli originari conferiti.

9. Il recesso comporta la restituzione dei contributi regionali e nazionali, e comunque di qualsiasi contributo, di cui il Comune ha beneficiato, in quota parte in quanto membro dell'Unione, qualora il recesso avvenga prima del periodo previsto nell'atto di assegnazione del contributo e comporti la revoca dei contributi in danno dell'Unione.

10. Il Comune recedente perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2.

11. Il Comune recedente si accolla le quote residue di sua competenza dei prestiti eventualmente accesi dall'Unione prima della comunicazione del recesso nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma 2.

12. Qualora il recesso anticipato dovesse causare la perdita di contributi e/o finanziamenti, l'Ente recedente dovrà farsi carico di tale perdita in modo da non cagionare un danno all'Unione e agli altri Comuni aderenti.

13. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per i casi di scioglimento dell'Unione, il

Comune che delibera di recedere dall'Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali o comunque ottenuti; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

14. Tutti gli effetti conseguenti al recesso di uno o più Comuni, di cui ai commi precedenti, vengono determinati con un apposito atto deliberativo del Consiglio dell'Unione, anche preventivamente avvalendosi dell'ausilio di un liquidatore.

La deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

15. Nel caso in cui il Consiglio dell'Unione non ritenga necessario il conferimento di un incarico ad un Commissario liquidatore, ma il Comune recedente ne richieda comunque la nomina, allora le spese derivanti dal conferimento dell'incarico sono poste a carico del Comune recedente.

16. Il recesso di uno o più Comuni non può determinare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico dell'Unione.

Titolo II Competenze

Art.9

Funzioni e servizi

1. Sono trasferite alla “Federazione dei Comuni del Camposampierese” le funzioni/servizi di cui alla tabella n. 1.
2. Il Comune che non trasferisce tutte le funzioni ed i servizi indicati nella tabella n.1 non può aderire all’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese”.

TAB. N.1

<i>FUNZIONI E SERVIZI IDENTITARI</i>	
<i>FUNZIONI FONDAMENTALI</i>	<i>SERVIZI</i>
<i>Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo</i>	-Controllo di gestione; -Servizi informatici; -Gestione del personale.
<i>Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale</i>	-Servizio segnaletica -Servizi relativi all'industria -Servizi relativi al commercio -Servizi relativi all'artigianato -Servizi relativi all'agricoltura
<i>Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</i>	-Servizio di protezione civile e coordinamento Interventi a seguito di calamità naturali
<i>Polizia municipale e polizia amministrativa locale</i>	- Polizia municipale - Polizia amministrativa - Polizia commerciale
<i>FUNZIONI DI FONTE STATUTARIA E LEGISLATIVA (STATALE E REGIONALE).</i>	
Sportello Unico attività produttive	
Turismo	

3. Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs 267/00. Il Presidente dell’Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’art. 2 della legge 7 marzo 1986, 65.

Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all’art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale di polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.

4. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all’Unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992 s.m.i..

5. Le modifiche statutarie non incidono sulle funzioni o servizi già esercitati in maniera associata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

6. I Comuni, anche in modo differenziato e in una fase successiva, possono trasferire all'Unione ulteriori funzioni o servizi, con apposita delibera di Consiglio Comunale da parte di tutti gli Enti che costituiscono l'Unione di Comuni. I servizi che potranno essere trasferiti sono indicati nella tabella n. 2 che segue:

TAB.N.2

<i>FUNZIONI FONDAMENTALI</i>	<i>SERVIZI</i>
<i>Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio notifiche • Servizio progettazione • Gestione ufficio Europa - Euro-progettazione • Servizio tributi • Servizio gemellaggi • Centrale Unica Committenza
<i>Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio impianti sportivi • Servizio verde pubblico • Servizio biblioteche ed attività culturali
<i>Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio mense • Servizio trasporto scolastico
<i>Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione governance di rete • Servizi sociali
<i>Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio statistica
<i>Funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Capofila di Ambito Sociale Territoriale

7. L'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici non facenti parte dell'Unione di Comuni. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 10, al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 10

Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze

1. L'attivazione delle funzioni e servizi di cui all'art. 9, Tab. n. 1 e n. 2 si perfeziona mediante una deliberazione di Consiglio dell'Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni interessati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.
2. A seguito dell'attivazione delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Con apposita Delibera della Giunta dell'Unione i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall'Unione in favore dei medesimi.

Titolo III

Organizzazione di Governo

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese":

- Il Presidente
- La Giunta
- Il Consiglio

Art.12

Il Presidente

della Federazione dei Comuni del Camposampierese

1. La Presidenza dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese", per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, avente durata pari a quella del Presidente.

3. Il Vice-Presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo.

4. In caso di assenza del Vice-Presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

Art. 13

Competenze del Presidente

della Federazione dei Comuni del Camposampierese

1. Il Presidente rappresenta l'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese", convoca e presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali.

2. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

3. Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione dei Comuni.

Art. 14

La Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati.

2. I Sindaci possono essere validamente sostituiti dai rispettivi Vicesindaci, da un Assessore o da un consigliere delegato.

3. La Giunta è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente e presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.

4. La Giunta è regolarmente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza

assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e all'unanimità dei presenti (quorum deliberativo), per approvare le seguenti delibere:

- a) adozione degli schemi del bilancio previsionale, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;
- b) adozione degli schemi del rendiconto della gestione;
- c) approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- d) approvazione del programma triennale delle assunzioni;
- e) delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
- f) delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di oneri finanziari.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta propone l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne cura l'attuazione.
2. La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.
3. La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.
4. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 16

Collegio degli assessori

1. La Giunta è coadiuvata dai Collegi degli assessori competenti per le materie trasferite.
2. I Collegi degli assessori hanno come presidenti Sindaci indicati dalla Giunta e nominati dal Presidente dell'Unione di Comuni.
3. Alle riunioni di ciascun Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
4. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione dei Comuni.

Art. 17
Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da 30 consiglieri, eletti in numero di tre dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
 2. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
- In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri componenti il Consiglio (quorum costitutivo) senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
3. Alle sedute di Consiglio possono partecipare, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, i Sindaci componenti la Giunta dell'Unione.

Art. 18
La Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i propri componenti, escludendo il Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Il Vice-Presidente è eletto con le medesime modalità del Presidente.
4. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal Vice – Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua unità istituzionale. Non è strumento di attuazione di un indirizzo politico. Ha funzione neutrale, finalizzata al corretto funzionamento dell'istituzione consigliare.
6. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
7. Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, coordina i rapporti del Consiglio con il Presidente della Federazione. È garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. Dirige i dibattiti del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti.
9. Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
10. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano il Presidente della Federazione o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. La durata delle cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio è legata al mandato del consigliere in seno al Consiglio della Federazione, salvo specifica ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente o Vice-Presidente. Le dimissioni operano dalla data di acquisizione della relativa comunicazione al protocollo della Federazione.

12. Il Presidente o il Vice-Presidente cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla Legge o al Regolamento. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.

13. In sede di prima applicazione, il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti nella prima seduta utile dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 19 Competenze del Consiglio

1. Afferiscono alla competenza del Consiglio dell'Unione:
 - a) le modifiche allo statuto;
 - b) la decisione sull'adesione all'Unione di Comuni di altri Comuni;
 - c) la decisione di fusione con altre Unioni di Comuni;
 - d) l'adozione dello stemma e del gonfalone all'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese".
2. Si applicano inoltre all'Unione gli articoli 42 e 43 D.Lgs 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.
3. Compete altresì al Consiglio l'esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione di Comuni.

Art. 20 Gruppi di Lavoro

1. Il Consiglio può istituire Gruppi di Lavoro, la cui natura differisce da quella delle commissioni consiliari di cui all'art. 38 c. 6 TUEL, finalizzati all'approfondimento di temi complessi riguardanti il territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
2. I gruppi di lavoro sono composti da consiglieri dell'unione e presieduti da un coordinatore, nominato con decreto del presidente del consiglio su indicazione dei componenti del gruppo di lavoro medesimo.
3. Con delibera del Consiglio dell'unione sono individuati i gruppi di lavoro, le competenze di ciascuno di essi ed il numero dei relativi componenti.

Art. 21 Norma di Rinvio

1. Trovano applicazione all'Unione dei Comuni i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni con particolare riguardo allo status degli amministratori, in quanto compatibili e non derogati da specifiche norme di Legge.
2. Per quanto attiene lo status economico degli amministratori non si prevede alcun compenso di qualsiasi natura in quanto già ricompreso nel ruolo di Sindaco, Assessore e Consigliere dei Comuni associati.

Art. 22
Principi della Partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico –amministrative, secondo i principi e le formestabilite dalla legge.
2. L'Unione riconosce il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico –amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione di Comuni.

Titolo IV

Organizzazione Amministrativa

Art. 23 Principi

1. Gli organi dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati, in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'areae dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione di Comuni.
3. A tal fine l'Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
5. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 24

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Presidente della Federazione si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione.
2. L'Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
4. L'Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
5. All'unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
6. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico

fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

7. I responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere assunti con contratto a tempo determinato nel rispetto delle norme di legge.

Le loro funzioni sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 25

Direzione dell'Organizzazione

1. Nel rispetto della disciplina vigente di cui agli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Direttore Generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore Generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti. Compete in particolare al Direttore Generale oltre alle competenze di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 26

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione di Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

2. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

3. L'Unione di Comuni indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 27

Forme di Gestione

1. L'Unione di Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V Finanza e Contabilità

Art. 28 Finanze

1. L'Unione di Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. All'Unione di Comuni competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione erogano o assegnano a favore delle Unioni anche per funzioni obbligatoriamente trasferite all'Unione dallo Stato o dalla Regione.
4. Qualora l'Unione di Comuni non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare, all'Unione di Comuni, la quota relativa alla copertura delle spese per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 29 Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione di Comuni delibera il DUP, il bilancio di previsione per l'anno successivo e gli altri documenti di programmazione obbligatori con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico – finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico –finanziaria.

Art. 30 Controllo Economico della Gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 31 Revisione Economica e Finanziaria

1. La revisione economico –finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 32 Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000n. 267.

Titolo V bis Pubblicità e trasparenza

Art. 32 bis Trasparenza

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio della pubblicità e della trasparenza, intesa quale accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e le proprie attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 32 ter Albo pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi dell'Unione si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line dell'Ente.
2. E' competenza della Giunta disciplinare con apposito regolamento le specifiche modalità di organizzazione e gestione dell'albo di cui trattasi.

Art. 32 quater Pubblicazione nella sezione trasparenza

1. L'Unione, ai sensi della vigente legislazione, procede alla pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale denominata "Trasparenza" dei documenti, delle informazioni e dei dati normativamente previsti. L'accesso a tale sezione del sito è garantito a chiunque, in modo diretto ed immediato, senza autenticazione ed identificazione.

Titolo VI **Norme Transitorie e Finali**

Art. 33

Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

1. In fase di prima applicazione lo statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R e all'Albo Pretorio online dell'Unione di Comuni per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Unione di Comuni. Gli Uffici dell'Unione di Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.